

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Datore di lavoro che non vigila su comportamento di molestia sessuale del dipendente verso altro dipendente: sì alla responsabilità, ma con possibilità di rivalersi

Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.

Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 22.03.2018 n. 7097

...omissis...

1. Il ricorso di Lsss è articolato in tre motivi e verte, nel complesso, sulla statuizione che ha riconosciuto il diritto del Comune di Carrara al rimborso "manleva" di una parte della somma attribuita alla ss. a titolo di risarcimento del danno.

3. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte d'Appello avrebbe pronunciato su un motivo diverso da quello proposto.

Vi sarebbe stata erronea lettura da parte della Corte d'Appello del motivo di appello del Comune che, secondo il ricorrente, non riguardava la manleva rispetto alla somma già quantificata in primo grado, ma solo rispetto alla somma ulteriore eventualmente riconosciuta in secondo grado.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c..

Vi sarebbe violazione del giudicato interno in quanto sulla esclusiva condanna del Comune al pagamento della somma liquidata in primo grado in favore di ssss. non vi era stato appello quanto alla manleva, e il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente letto l'impugnazione.

5. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili non avendo la parte ottemperato all'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Tale onere, peraltro, sussiste anche allorchè si denunci non un errore di giudizio che attenga al rapporto sostanziale dedotto in lite (come vorrebbe il riferimento contenuto nella rubrica del motivo in esame all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), bensì un errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l'esito e rispetto al quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (cfr., Cass., S.U., n. 8077 del 2012).

Dunque, anche in tal caso, la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004), in modo tale da individuare il dedotto vizio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dedotto.

Tanto non è accaduto nella specie, laddove nel ricorso è riportato il motivo dell'appello incidentale condizionato del Comune, con cui quest'ultimo chiedeva manleva o rimborso in relazione ai danni rivendicati dalla V. in correlazione diretta con l'evento della molestia sessuale (pag. 7 del ricorso, ultimo capoverso), ma non il contenuto delle censure dell'appello principale della V. dal quale, in relazione a come richiamato nell'appello incidentale condizionato del Comune, il ricorrente fa discendere il carattere limitato dell'impugnazione incidentale del Comune.

6. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'art. 2087 c.c. per avere il giudice di secondo grado ascritto ad un terzo le conseguenze del comportamento proprio del datore di lavoro.

7. Il motivo non è fondato.

Correttamente la Corte d'Appello ha accolto la domanda proposta dal Comune di Carrara nei confronti vvv di cui nel primo grado di giudizio aveva chiesto la chiamata in causa per essere manlevato, tuttavia deve procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

Occorre, infatti, precisare che il Comune ha agito nei confronti del v., quale dipendente, a titolo contrattuale per aver quest'ultimo dato luogo a responsabilità, in parte qua, di esso datore di lavoro in ragione della violazione degli obblighi contrattuali nascenti a carico del lavoratore dal rapporto di impiego.

Nè il ff. ha censurato l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con il Comune di Carrara effettuato dalla Corte d'Appello nell'indicarlo come autista del

Sindaco e possibile destinatario di procedimento disciplinare in quanto dipendente dell'Amministrazione.

7.1. Pertanto, la manleva è stata correttamente riconosciuta non in ragione di una responsabilità del lavoratore ex art. 2087 c.c., ma perchè lo stesso, con la propria condotta (molestia sessuale nei confronti di altra dipendente) è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la cui osservanza riguarda non solo lo svolgimento della propria attività lavorativa, ma, tra l'altro, i rapporti con l'utenza e con gli altri lavoratori sul luogo di lavoro, così concorrendo a dare luogo ad una situazione che ha determinato la responsabilità ex art. 2087 c.c. del Comune.

7.2. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro".

8. Con l'unico motivo di ricorso il Comune deduce la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 112 c.p.c. e art. 1226 c.c..

Il ricorrente si duole dell'aumento, in appello, del risarcimento del danno riconosciuto alla Vff in quanto assume che il danno non patrimoniale era già stato liquidato dal Tribunale, che lo prendeva in esame nel determinare il danno biologico, e poichè la V. non si era doluta di tale quantificazione la stessa non poteva essere rivista.

Pertanto, poichè la quantificazione del danno non patrimoniale, che era stato riconosciuto, non aveva costituito oggetto di appello, vi sarebbe la violazione dell'art. 112 c.p.c..

9. Il motivo non è fondato.

La Corte d'Appello (pagg. 9/10 della sentenza impugnata), dopo aver premesso che la hhhh censurava la sentenza di primo grado laddove la stessa aveva omesso di riconoscerle un'equa riparazione per i danni non patrimoniali (esistenziali e morali) subiti in conseguenza delle patite molestie sessuali, specifica, esponendone le ragioni, che la precedente liquidazione del danno era relativa al danno biologico (con la percentuale di cui alla CTU e applicando le tabelle milanesi), mentre esso giudice di secondo grado liquidava il danno attinente unicamente alle sofferenze morali ed alla lesione della dignità subite dalla lavoratrice a causa delle molestie sessuali e della violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione imposti dall'art. 2087 c.c., danno non patrimoniale liquidato secondo un criterio equitativo.

Lo stesso ricorrente (cfr., pag. 10 del ricorso) dà atto che in appello dddd concludeva per la condanna del Comune al risarcimento, tra l'altro del danno morale, in via equitativa, come quantificato.

Pertanto, la questione del riconoscimento del danno morale, ulteriore rispetto al danno biologico come determinato anche in relazione al danno non patrimoniale, comprensivo della quantificazione dello stesso, era devoluta alla Corte d'Appello, rispetto alla sentenza di primo grado le cui statuizioni in merito, dunque, venivano rimesse al vaglio del giudice di secondo grado.

10. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione hhC. in favore dell'avv. Sergio Vasssssss

12. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna Lssssss al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune, e il Comune di Carrara al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di sss., che liquida per ciascuno in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione per Vssss favore dell'avv. Sergio Vacirca dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2018.